
Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri)

Modifica del ...

Avamprogetto del 17 luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

I

L'ordinanza del 1° maggio 1996² sulle zone palustri è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 1 cpv. 3

³ La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.

Art. 2 Pubblicazione

¹ La descrizione dell'inventario delle zone palustri non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004³ sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica⁴.

² L'inventario delle zone palustri può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi cantionali competenti.

Art. 4 cpv. 2

2 Le descrizioni degli oggetti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 servono ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.

¹ RS 451

² RS 451.35

³ RS 170.512

⁴ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette

II

¹ L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.*

² L'allegato 2 è abrogato.

III

La modifica dell'inventario e dei perimetri può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell'UFAM⁵.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

La cancelliera della Confederazione

* Queste versioni non sono contenute nei documenti previsti per l'indagine conoscitiva. I cambiamenti dell'inventario proposti sono accessibili sul seguente sito:

www.bafu.admin.ch/revisione-biop.

⁵ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette